

N. R.G. 15826/2024

### **TRIBUNALE DI FIRENZE**

Il giudice, dott.ssa Rosa Selvarolo,

a scioglimento della riserva assunta in data 31-10-2024 osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 17-9-2024 l'impresa

ha chiesto che il Tribunale, in forza degli artt 17 e 18 CCII, confermi le misure protettive, già richieste in sede di istanza di nomina dell'esperto e, per l'effetto, disponga, con efficacia erga omnes e per 120 giorni:

- il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- il divieto di pronunciare sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale nei confronti di \_\_\_\_\_, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione del procedimento di composizione negoziata;
- il divieto di esercitare il potere di autotutela negoziale e, quindi, il divieto per i creditori di rifiutare, unilateralmente, l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto del 16 settembre 2024;
- tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari od opportuni al fine di tutelare la Ditta individuale nella fase delle trattative con i creditori nel corso della procedura di composizione negoziata.

L'impresa ha altresì richiesto, sebbene con efficacia limitata nei confronti dei soli istituti di credito, finanziarie, banche, società di leasing che hanno concesso finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche, finanziamenti e/o mutui, da garanzia ipotecaria, da fideiussione personale dell'imprenditore e/o di terzi, o che abbiano stipulato contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili, l'adozione di misure protettive atipiche e/o cautelari che abbiano come effetto:

- l'inibitoria all'escussione di ogni e qualsiasi garanzia rilasciata con riferimento ai contratti di finanziamento e stipulati da \_\_\_\_\_ ;

- l'inibitoria/divieto di adottare provvedimenti finalizzati alla risoluzione e/o modifica dei relativi contratti in danno dell'

- l'inibitoria di qualsiasi segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Va, a questo punto, verificato quali siano i presupposti per la conferma delle misure protettive e per la concessione delle misure cautelari

Il comma 4 dell'art 19 CCII non esplicita in modo chiaro quali siano le verifiche che il giudice debba compiere per adottare un provvedimento di conferma delle misure protettive e/o di concessione delle misure cautelari, salvo limitarsi a prevedere che venga espletata istruttoria sia pur contenuta e compatibile con le esigenze di snellezza e rapidità del procedimento.

Allo scopo di stabilire quali siano i necessari accertamenti da effettuare anche attraverso l'istruttoria predetta va operata una interpretazione sistematica dell'intera costruzione normativa dell'istituto tenendo sempre presente la ratio che la sottende.

Dall'analisi interpretativa in combinato disposto degli artt 12-17-18 e 19 CCII, è possibile ritenere che il giudice possa disporre la conferma delle misure protettive, ovvero adottare provvedimenti cautelari solo dopo avere operato con esito positivo un controllo formale sul procedimento e sulla documentazione prodotta, ma anche un controllo sostanziale afferente la sussistenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla normativa in questione in capo al soggetto istante.

Quanto al primo profilo, nel caso di specie, è possibile riscontrare che:

- in data 22 agosto 2024, l' \_\_\_\_\_ ha presentato, tramite l'apposita piattaforma telematica disponibile presso il sito della Camera di Commercio di Firenze, istanza ex art. 12, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 per la nomina di un esperto indipendente e contestualmente ha formulato richiesta di applicazione delle misure protettive e cautelari;
- in data 11 settembre 2024, è stata comunicata alla società l'avvenuta nomina del Dott. \_\_\_\_\_
- in data 13 settembre 2024, l'Esperto ha formalmente accettato il proprio incarico;
- in data 16 settembre 2024, l'Istanza e l'accettazione dell'Esperto sono state pubblicate nel Registro delle Imprese;
- con ricorso depositato in data 17-9-2024 presso la cancelleria del Tribunale la società ha chiesto al giudice la conferma delle misure protettive e la concessione di misure protettive atipiche e/o cautelari;
- il giudice con decreto del 23-9-2024 ha fissato l'udienza al 22-10-2024 disponendo che il decreto fosse comunicato all'esperto e a tutti i creditori indicati dalla società nell'elenco delle passività: si sono, quindi, costituiti in giudizio, la \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

, la

e

- risulta in atti una comunicazione del 30-10-2024 del Conservatore del Registro delle Imprese di Firenze, con la quale viene precisato testualmente “ *dalle verifiche periodiche che vengono effettuate sulle procedure, è emerso che l’impresa “*  
*”, non ha adempiuto all’obbligo previsto dall’articolo 19 comma 1 secondo periodo CCII, ovvero “(…) Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l’imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato”*: non risulta pertanto, nei trenta giorni dalla pubblicazione delle misure protettive, presentata l’istanza di parte per la comunicazione del numero di ruolo del procedimento instaurato presso il Tribunale, con cui l’impresa chiede la conferma delle misure protettive iscritte nel registro delle imprese”.
- nel corso dell’udienza di rinvio del 31-10-2024 i creditori hanno preso posizione sulla nota del Conservatore del Registro imprese, l’esperto ha fornito delucidazioni sull’incontro svolto con gli istituti di credito e l’impresa ha insistito per la concessione delle misure protettive e cautelari.
- il giudice si è riservato.

Appare evidente che nel procedimento in oggetto vi è stata un’aporia che ha indotto i creditori a sollevare un’eccezione di improcedibilità.

Va, quindi, stabilito se tale eccezione sia fondata.

L’art 19 CCII stabilisce che “ *quando l’imprenditore formula la richiesta di cui all’art 18 comma 1 , con ricorso presentato al tribunale competente ..entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e all’accettazione dell’esperto chiede la conferma delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro venti giorni dalla pubblicazione.... l’imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall’art 18 comma 1 e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro imprese.*”

Appare chiaro che, nel caso di specie, l’impresa ha depositato in Tribunale il ricorso per la conferma delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari il 17-6-2024 ovvero il giorno immediatamente successivo al giorno in cui l’istanza e l’accettazione dell’esperto sono state pubblicate nel Registro delle Imprese, conformandosi perfettamente alla prescrizione normativa.

Non ha, invece, provveduto a comunicare nei termini il numero di ruolo generale del procedimento che si è aperto dinanzi al Tribunale a seguito del deposito del ricorso.

Il Conservatore ha mantenuto ferma l'iscrizione in attesa del provvedimento del Giudice Delegato, tuttavia, taluni creditori hanno contestato l'intervenuta estinzione e/o improcedibilità del procedimento.

Dal tenore letterale della norma appare chiaro che in caso di mancato deposito tempestivo del ricorso, la sanzione prevista dalla legge è l'inefficacia delle misure protettive che, chiaramente, riverbera il proprio effetto sul procedimento giurisdizionale che si apre per la conferma o meno delle stesse.

Va, a questo punto, stabilito se, in mancanza di una previsione espressa in tal senso, anche la mancata seconda pubblicazione nel termine di trenta giorni costituisce causa di inammissibilità e dunque di inefficacia della protezione, in conseguenza della prevista cancellazione della pubblicazione dell'istanza.

La ratio della seconda pubblicazione avente ad oggetto il numero di ruolo del procedimento giurisdizionale risiede, come è evidente, nella necessità di informare in via generale i terzi dell'esistenza di un procedimento e del suo numero di registro, onde adottare le opportune iniziative.

Tale sostanziale efficacia di mera pubblicità notizia dell'iscrizione, emerge chiaramente se si considera che il legislatore al comma 3 dell'art 19 statuisce che il Tribunale dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive se si avvede che il ricorso non è depositato nel termine previsto dal primo comma, ma non prevede nulla per il caso in cui il giudice, nell'emettere il provvedimento, si avveda che non è stato comunicato al Registro Imprese il numero di ruolo.

Appare, quindi, evidente che la pubblicazione nei trenta giorni sia una formalità strumentale alla conoscenza del procedimento da parte dei terzi la cui omissione determina una semplice irregolarità che può essere sanata senza che questo incida sull'efficacia delle misure: tale principio vale tanto più nei casi come quello in oggetto in cui il giudice fissando l'udienza ha disposto la comunicazione a tutti i creditori che, in tal modo, hanno avuto conoscenza, sia pur indiretta, del numero di ruolo del procedimento..

Appurata la regolarità formale del procedimento sotto il profilo eccepito, sempre a livello formale risulta provato che:

- ai fini della persistente efficacia delle misure ex art 19 comma 1 CCII, come si è già precisato, il ricorso è stato depositato il giorno successivo ( 17-9-2024) alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto sul registro delle imprese ( 16-9-2024);

- il ricorso è corredato di tutta la documentazione richiesta dall'art 19 comma 2 atteso che sono stati depositati, le dichiarazioni IVA e IRPEF dell'ultimo quadriennio, un bilancio analitico al 2023, la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l'elenco dei creditori con l'indicazione dei primi dieci per entità corredato degli indirizzi PEC, il progetto di risanamento, l'autocertificazione del legale rappresentante attestante la ragionevole possibilità di risanamento dell'impresa, l'accettazione dell'esperto;

- l'udienza è stata fissata entro 10 giorni dal deposito del ricorso.

Sotto il profilo formale, quindi, il ricorso de quo è del tutto ammissibile.

Quanto alle verifiche da compiere dal punto di vista sostanziale e soggettivo deve necessariamente aversi riguardo al disposto di cui all'art 12 comma 1 CCII che recita “ *1. L'imprenditore commerciale e agricolo puo' chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.* ”.

In concreto, quindi, il giudice deve verificare, attraverso quell'analisi sommaria tipica dei provvedimenti latamente cautelari, se il soggetto rientri tra le categorie legittimate, ma soprattutto se risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Quanto al primo punto, l'azienda agricola \_\_\_\_\_ ” è una impresa individuale operante nel settore cerealicolo, vitivinicolo, olivicolo dal 2001 che occupa alle proprie dipendenze n. 3 lavoratori agricoli con rapporto di lavoro dipendente oltre al titolare che vi lavora: ha sede nel Comune di \_\_\_\_\_ , sebbene gli uffici e la vendita diretta si trovino nel Comune di \_\_\_\_\_ .

L'impresa opera su una superficie complessiva di terreni pari a 325 ettari ( 25 ettari ad uva e i restanti 300 a seminativo con 1500 piante di olio), di questi 33 risultano essere in proprietà esclusiva del titolare dell'impresa, 142 risultano condotti in affitto o in comodato ed i rimanenti 150 circa sono gestiti con accordi di coltivazione aventi ad oggetto la raccolta meccanica dell'uva, la trebbiatura dei cereali e la lavorazione dei vigneti compreso i trattamenti alle piante, la preparazione e la semina dei terreni messi a coltura di cereali.

L'impresa in oggetto, quindi, rientra nel novero di quelle di cui all'art 12 comma 1 e appare altresì radicata perfettamente dinanzi al Tribunale di Firenze la competenza.

L'impresa, peraltro, per sua stessa ammissione si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale, ma soprattutto economico-finanziario e la documentazione depositata conferma tale situazione: la

società non riesce a far fronte regolarmente alle sue obbligazioni per mancanza di liquidità sufficiente a coprire i debiti correnti.

L'impresa istante, infatti, ha evidenziato che il proprio stato di crisi è stato generato sia da fattori esterni e sia da fattori interni alla stessa e precisamente:

- da eventi atmosferici avversi risalenti alla primavera del 2023 che hanno determinato una riduzione consistente della produzione vitivinicola, tanto che, a fronte di una raccolta media degli anni precedenti di circa 2.500 q.li, nel 2023 l'uva raccolta è stata di circa 1.626 q.li;
- dall'aumento dei tassi d'interesse che hanno reso onerosi i contratti di leasing e i debiti a lungo termine relativi ai finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti in nuovi macchinari e attrezzature tecnologiche moderne e innovative;
- dall'aumento dei costi di produzione connessi all'aumento del costo delle materie prime e dei mezzi di produzione, come fertilizzanti, prodotti fitosanitari, sementi e carburanti;
- dalla totale assenza di una concreta politica di marketing delle vendite e di un piano di sviluppo per un più proficuo utilizzo delle nuove tecnologie;
- dai problemi di liquidità dovuti a una gestione finanziaria non ottimale derivante dagli errori commessi nella scelta degli strumenti finanziari utilizzati per i nuovi investimenti, i cui rimborsi hanno raggiunto un valore annuo pari a circa l'80% del valore della produzione.

Dal tenore complessivo del ricorso emerge, altresì, che l'importanza dell'indebitamento ( che alla data del 30-6-2024 ammontava ad € 1.995.000, secondo le dichiarazioni dell'esperto) sta rendendo molto difficoltoso il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, donde l'esigenza dell'impresa di beneficiare delle misure protettive e cautelari necessarie per consentirle di rideterminare i propri impegni con le varie categorie di creditori e condurre in maniera imparziale le trattative.

Resta da valutare, a questo punto, l'ulteriore requisito richiesto dalla norma: l'oggettiva possibilità di risanamento.

Nell'introduzione al testo normativo del Decreto legge 118 del 24-8-2021 convertito con modificazioni nella legge 21-10-2021 n° 147, che è stato trasfuso con modificazioni nel capo I del titolo II del codice della crisi, veniva chiaramente evidenziato che, attraverso gli istituti disciplinati, ivi compresa la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il legislatore ha cercato di rispondere all'esigenza di inserire nell'ordinamento nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili *per la ristrutturazione o il risanamento aziendale*.

Tale prologo è perfettamente coerente anche con quanto asserito nella relazione illustrativa dell'istituto laddove si specifica che ““ Il nuovo strumento è denominato “*composizione negoziata della crisi*”. Si tratta di un percorso più strutturato rispetto a quello previsto dal Codice della crisi

*d'impresa, adeguato alle mutate esigenze di cui si è detto e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa .*

Dall'analisi interpretativa in combinato disposto degli artt 12-18-19 CCII e dei lavori preparatori, appare evidente che il giudice possa disporre la conferma delle misure protettive e disporre le misure cautelari, solo se, attraverso l'analisi di tutto il corredo documentale, ivi compresa la relazione dell'esperto, si avveda che il soggetto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario possa ragionevolmente perseguire il risanamento dell'impresa attraverso le trattative prospettate nell'ottica del piano finanziario e delle iniziative industriali che lo stesso intenda adottare.

Appare di tutta evidenza, quindi, che, in questa fase, non rileva né l'alternativa liquidatoria con tutti gli scenari economici ad essa connessi né tanto meno se la società sia in crisi o sia insolvente, atteso che per il legislatore la circostanza non è dirimente: quello che il giudice deve valutare è se il piano, per come strutturato, può avere probabilità di successo anche nell'interlocuzione con i creditori e consenta il risanamento della società.

La società ha depositato al Registro delle Imprese e in atti un piano di risanamento che prevede iniziative da attuare nel breve periodo e che consentiranno acquisizione di liquidità. Per la precisione:

- 1) un apporto di finanza propria per un valore di € 150.000,00, derivante dal credito vantato verso la regione Toscana per l'esproprio di una porzione di terreno;
- 2) un apporto di liquidità derivante dalla vendita di un terreno agricolo della superficie di circa 5 ettari con impianto di vigneto da cui si stima di ricavare la cifra di € 200.000 circa: l'esperto ha precisato che nelle more sarebbe pervenuta per tale appezzamento un'offerta irrevocabile d'acquisto per l'importo di € 215.000;
- 3) un apporto di liquidità derivante dalla vendita di attrezzature attualmente non utilizzate per un valore effettivamente realizzato di circa 25 mila euro;
- 4) un apporto di liquidità derivante dalla vendita di una quota di proprietà su un immobile ad uso abitativo e su un piccolo appezzamento di terreno agricolo: il valore della quota pari ad un terzo dell'intero ammonterebbe a circa € 30.000 e dovrebbe essere versato da una comproprietaria;
- 5) il recupero del credito verso l'erario maturato per gli investimenti Industria 4.0, stimato in 12 mila euro nel 2024, 62 mila euro nel 2025 e 48 mila euro nel 2026. L'impresa, infatti,

dispone di un credito fiscale “industria 4.0” di complessivi euro 122.000 che potrà essere utilizzato in compensazione con debiti fiscali e contributivi; tuttavia, essendo questi particolarmente esigui si ipotizza un anticipo dello stesso da parte di un istituto di credito.

- 6) un apporto di liquidità da parte dell'imprenditore attraverso la riduzione al minimo del proprio compenso, stimato in 20.000 euro, con il prelievo esclusivamente di quanto necessario alla sussistenza della propria famiglia composta dalla coniuge e dai due figli.

Il progetto di risanamento prevede, comunque, l'assunzione, da parte dell'impresa, anche di iniziative di lungo periodo, afferenti principalmente:

- 1) la ristrutturazione del debito: attraverso la negoziazione con i creditori l'impresa mira a ristrutturare il debito, mediante l'ottenimento di una dilazione a medio/lungo del termine dei mutui e dei finanziamenti in corso, che dovrebbe comportare una diminuzione del fabbisogno finanziario mensile per il rimborso delle rate, nonché una riduzione dei tassi passivi ( l'esperto descrive tale prospettazione nei seguenti termini “ *è proposta una rimodulazione di quanto dovuto agli istituti posticipando le scadenze dei debiti finanziari, per periodi di tempo variabili per ciascun contratto... ed una rielaborazione dei piani di ammortamento sulla base di tasso fisso Eurirs a 10 anni alla data di elaborazione del piano, pari al 2,79%, oltre ad uno spread dell'1,25%%.*”);
- 1) la diversificazione delle colture e dei prodotti. L'impresa avrebbe intenzione di introdurre nuove colture più redditizie richieste dal mercato, quali particolari qualità cerealicole più resistenti ai fattori climatici ed agli attacchi dei parassiti e di aumentare la produzione di uva atta alla produzione di vino ;
- 2) il razionale sfruttamento dell'innovazione tecnologica, attraverso l'uso idoneo dei recenti investimenti dell'impresa in tecnologie avanzate (trattore, mietitrebbiatrice e spandiconcime) per migliorare l'efficienza della produzione e dei servizi, aumentando i ricavi di questo comparto aziendale;
- 3) lo sviluppo del Marketing e delle Vendite: l'impresa vuole adottare strategie di marketing mirate, atte a sviluppare ed individuare canali di vendita diretti, categorie di clientela, approccio all'e-commerce, al turismo enogastronomico e all'accoglienza agrituristica;
- 4) il miglioramento della gestione Finanziaria con l'implementazione di un sistema di gestione finanziaria più rigoroso monitorando costantemente la performance finanziaria, l'andamento dei costi e quello dei ricavi, con particolare attenzione alla redditività ed alla sostenibilità del debito.

Attraverso tali iniziative e strategie di breve e lungo periodo, l' \_\_\_\_\_ come emerge dal piano in atti, ha programmato, in prospettiva, di procedere:

- al rimborso dei debiti commerciali maturati sino ad oggi e non ancora scaduti secondo le rispettive scadenze, in modo da assicurare una continuità della gestione corrente e caratteristica;
- al rimborso dei debiti commerciali maturati ad oggi e già scaduti in un arco temporale di due anni (2024 e 2025).
- al pagamento del compenso dell'esperto ai valori medi, prevedendo un acconto del 30% nel 2024 ed il saldo nel 2025;
- al pagamento regolare dei debiti bancari per anticipi fatture in quanto collegati a fatture già cedute e di prossimo incasso nel 2024.
- al pagamento regolare del debito per cambiali agrarie di complessivi euro 75.000 con Credit Agricole di cui euro 25.000 in scadenza a settembre 2024 ed euro 50.000 in scadenza ad ottobre 2024.
- al pagamento delle rate di tutti i finanziamenti, ad eccezione del contratto n. 1464375 stipulato con Credit Agricole, in un arco temporale più dilatato in modo da rendere l'entità delle rate più bassa per i primi cinque anni, al fine di agevolare il percorso di risanamento finanziario dell'impresa.

Il piano, infatti, sempre a livello prospettico, chiaramente, evidenzia che, decorsi i primi 5 anni, l'impresa dovrebbe raggiungere l'equilibrio sia per quanto riguarda i flussi in entrata che in uscita dell'attività caratteristica, generando flussi liberi per euro 159.488,06, che consentirebbero un incremento della misura delle rate e un maggiore reddito per l'imprenditore.

Si tratta, quindi, di un piano di risanamento in cui in concreto il debitore mira a pagare tutti i creditori ( sia pur con una rideterminazione degli interessi su base pattizia dei crediti vantati ) in un ambito temporale più dilatato.

Effettivamente non si ravvisano scelte di forte discontinuità, atteso che l'imprenditore prosegue nella sua attività caratteristica, tuttavia, tale scelta non appare ostativa rispetto al risanamento: l'esperto, infatti, ha asserito che l'impostazione inerziale del Business plan , che prevede la prosecuzione dell'attività produttiva condotta in precedenza, appare ragionevole atteso che “ *l'attività dell'impresa non è riconvertibile*” né modificabile strutturalmente.

Ciononostante nel piano si ravvisano iniziative volte a controbilanciare i fattori che hanno condotto l'impresa in stato di crisi: in primo luogo, la previsione di un efficientamento della produzione, in secondo luogo , lo sfruttamento più intensivo dei macchinari tecnologicamente più avanzati oggetto degli investimenti effettuati ed in terzo luogo, il contenimento della misura degli interessi passivi che, aumentando in modo rapido, hanno comportato l'insostenibilità delle rate di restituzione dei finanziamenti.

Peraltro, la quantificazione delle entrate e la valorizzazione dei cespiti da liquidare strumentalmente all'esecuzione del piano sono effettuate in modo logico sulla base di offerte ricevute o vendite effettuate cosicchè i dati appaiono realistici.

L'esperto, infatti, pur evidenziando nella sua relazione che *“ parte delle somme considerate prima esigibili nel 2024 risultano adesso monetizzabili nel 2025 e in piccola parte nel 2026”*, conclusivamente ha rilevato una *“logicità e coerenza del progetto di piano rispetto alle finalità di risanamento - con la precisazione che nel concreto tale progetto dovrà trasformarsi in un piano definitivo da sottoporre ai creditori “*

Peraltro anche nell'integrazione del parere depositata il 29-10-2024 l'esperto, pur evidenziando il verificarsi di scostamenti rispetto al piano in negativo ha testualmente asserito *“ quanto sopra descritto comporta una rettifica diminutiva dei flussi a servizi del piano a partire dall'esercizio 2026 di circa 38mila euro. Tale modifica non comporta una revisione delle conclusioni già formulate con la relazione del sottoscritto del 17/10/2024, in quanto i flussi appaiono egualmente capienti per l'esecuzione del piano”*.

Appare chiaro, quindi, che, nel caso di specie, vi sono buone prospettive di risanamento dell'impresa.

Va, a questo punto, analizzato l'ultimo requisito richiesto dalla norma: all'art 19 comma 1 viene puntualizzato che l'imprenditore chiede *“ la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”*.

Le misure preventive o cautelari richieste devono essere, quindi, strumentali al buon esito delle trattative.

Prima, però, di operare tale verifica è necessario individuare la natura delle misure richieste.

Nel caso di specie sono state richieste sia misure protettive che misure cautelari, tuttavia, visto il diverso regime applicabile, appare opportuno stabilire se quelle cautelari richieste siano davvero tali..

È noto che in forza dell'art 2 comma 1 lettera p CCII le misure protettive sono *“le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare , sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell'insolvenza”* , mentre in forza dell'art 2 comma 1 lettera q le misure cautelari sono *“quei provvedimenti cautelari emessi dal giudice a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”*.

Lette queste norme in combinato disposto con quanto recita l'art 18 comma 1 ultima parte CCII , si evince che le misure protettive sono quelle che determinano l'automatic stay ( divieto di azioni

esecutive e cautelari, divieto di acquisizione dei diritti di prelazione, divieto di prosecuzione dei giudizi per l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che divieto di autotutela negoziale), le misure cautelari sono tutte quelle altre misure atipiche, che a seconda delle circostanze risultano utili al buon andamento delle trattative.

Alla luce di tali premesse risultano pacificamente misure protettive: il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali ex art. 18 c. 1 CCII, il divieto di acquisire diritti di prelazione, con esclusione di quelli concordati con l'imprenditore, il divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza ex art. 18 c. 4 CCII, il divieto di esercitare il potere di autotutela negoziale e quindi l'impossibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, oltre all'impossibilità di anticiparne la scadenza o apportare modifiche ex art. 18 c. 5 CCII. Tali misure devono essere semplicemente confermate.

A ben vedere, però, è una misura protettiva anche l'inibitoria/divieto rivolto agli istituti di credito di adottare provvedimenti finalizzati alla risoluzione e/o modifica dei relativi contratti in danno dell'

Tale inibitoria, infatti, rientra nel più ampio ambito del divieto di autotutela negoziale ex art 18 comma 5 CCII.

Rientrano, invece, nella più ampia categoria delle misure cautelari atipiche ( misure protettive atipiche non sono configurabili nella composizione negoziata) da accordare:

- il divieto per gli istituti di credito ed il factor di effettuare segnalazioni in Centrale Rischi;
- il divieto di escutere le garanzie di terzi laddove presenti.

Fatte tali premesse, ai fini della disamina della strumentalità delle misure al buon esito delle trattative non può non considerarsi:

- la circostanza che la società ha fondato il suo piano su un periodo di moratoria sino a fine 2024 nel quale si sospendono i rimborsi dei finanziamenti e dei leasing, in attesa di introitare le somme derivanti dalle entrate straordinarie;
- la circostanza che a fronte di consistenti debiti scaduti nel recente periodo sono state notificate all' \_\_\_\_\_ diffide di pagamento per numerose posizioni debitorie “ :

1) \_\_\_\_\_ ha notificato più solleciti per l'immediato riordino della posizione debitoria dovuta al mancato pagamento (i) di rate di finanziamento n. 000004286296 per €6.166,28, alla data del 26/08/2024; (ii) di rate di finanziamento n. 000000120769 per €14.479,65, alla data del 26/08/2024, e (iii) di rate di finanziamento n. 000003520343 per € 822,31, alla data del 26/08/2024; oltre allo sconfinamento sul conto corrente, linea di

*credito accordata per €10.000 ed utilizzata per circa €14.000 (oltre ad interessi di mora, spese e accessori maturati e maturandi);*

- 2) *ha notificato al co-obbligato , fratello del titolare ed Amministratore Unico della ditta individuale , , avviso di imminente registrazione in uno o più sistemi di informazioni creditizia dei dati relativi ai ritardi nel pagamento di rate di finanziamento scadute;*
- 3) *ha notificato un sollecito per il mancato pagamento di una rata di finanziamento per l'acquisto di un trattore agricolo per €32.5550,74, scaduta il 10 aprile 2024 (penultima rata del finanziamento; la prossima ed ultima rata scadrà ad ottobre 2024);*
- 4) *ha intimato, più volte, a provvedere all'integrale regolazione della posizione debitoria nei loro confronti per € 19.346,42.*
- 5) *tramite la , ha intimato di provvedere al pagamento della fattura n. 420 del 31/10/2023, per complessivi € 4.430,40, rimasta insoluta.*
- 6) *ha intimato ripetutamente alla Ditta individuale il pagamento della somma di € 7.331,51, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, anche moratori, come corrispettivo per le prestazioni usufruite.*
- 7) *ha intimato il pagamento della somma di € 4.430,40.*

Tali vicende inducono a ritenere verosimile che i creditori possano agire per far valere i propri diritti.

In tale ottica, appare evidente che, come ha sostenuto anche l'esperto, tutte le misure protettive richieste risultano decisamente funzionali a contribuire al buon esito delle trattative e al prospettato risanamento, atteso che, in questa fase, eventuali esecuzioni forzate e/o l'apposizione di altro genere di vincoli sui conti correnti, sui beni mobili o immobili strumentali all'attività o da dismettere, potrebbero pregiudicare in modo davvero irreversibile le attività e le iniziative idonee a generare i flussi destinati anche al pagamento dei creditori.

Parimenti pregiudizievole sarebbe, per le medesime ragioni, l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati con il debitore e l'apertura della liquidazione giudiziale.

L'autotutela negoziale ( la sospensione, la risoluzione dei rapporti in corso, l'obbligo di rientro e la decadenze dal beneficio dei termini e, comunque, la modifica dei termini contrattuali, il rifiuto o la sospensione degli adempimenti ovvero la risoluzione legata agli inadempimenti pregressi)

comporterebbero, invece, quella perdita di capacità produttiva e /o finanziaria necessaria per continuare a lavorare e a trattare.

Appare chiaro, quindi, che tutte le misure protettive vanno confermate e, peraltro, erga omnes, perché il pregiudizio deriva dall'azione in sé prescindendo dall'identità e dalla posizione creditoria di chi la esercita.

Vanno esaminate a questo punto le misure cautelari.

Con riferimento alla disposizione cautelare della inibizione della segnalazione alla Centrale Rischi del mancato pagamento delle rate di finanziamento e di leasing, va rilevato che per giurisprudenza costante la segnalazione è legittima laddove scaturisca “...dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza...” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.3130 del 2021)

Ne consegue, pertanto, che non un inadempimento od un ritardo generano la segnalazione, poiché la banca è chiamata a valutare complessivamente la posizione del cliente.

Nel caso di specie, quindi, in cui il mancato pagamento delle rate sarebbe frutto di un sostanziale accordo di moratoria che si inserisce in un più ampio piano di risanamento da concordare con i creditori, la segnalazione alla Centrale Rischi non dovrebbe avvenire già di per sé, atteso che, attraverso l'esame complessivo della situazione del debitore di cui si è detto, quel mancato pagamento non può essere qualificato come inadempimento, e, quindi, indice di insolvenza, ma è solo strumentale al superamento della situazione transitoria di difficoltà nella prospettiva di una ripresa.

Appare, quindi, chiaro che il provvedimento inibitorio, che, appare anche ultroneo, è perfettamente legittimo in quanto coerente con l'effetto che già dovrebbe prodursi in automatico. Del resto, laddove il decreto dirigenziale 28 settembre 2021 sezione terza, art.6.1, precisa che, nel caso di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione delle trattative, si dovrà tenere conto, “..... (iii) nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, del rischio della loro riclassificazione a ‘crediti deteriorati’ con conseguenze sulla nuova concessione di credito”, lungi dal pretendere le segnalazioni, in concreto, evidenzia che il legislatore si è preoccupato della circostanza che le segnalazioni effettuate in conseguenza della concessione delle misure protettive, possano generare problemi, successivamente, al debitore per l'accesso al credito.

Anche la misura cautelare del divieto di escussione dei garanti appare legittima e strumentale al buon andamento delle trattative, atteso che, come è emerso nel corso dell'udienza del 22-10-2024 uno dei terreni in vendita è anche dei fratelli dell'imprenditore i quali hanno messo le loro quote a disposizione del risanamento senza obbligo di restituzione: essendo i fratelli garanti dell'impresa,

un'eventuale escussione della garanzia potrebbe portare all'aggressione del bene con pregiudizio per la prosecuzione delle trattative.

Risultano, quindi, integrati tutti i presupposti richiesti dalla legge sia per la conferma delle misure protettive sia per la concessione delle misure cautelari.

Peraltro, il contegno assunto dai creditori, anche banche e società di leasing, che non hanno assunto, per la maggior parte ( i creditori che hanno chiesto la reiezione della domanda sono solo due) alcuna posizione di chiusura alla concessione delle misure esclude che le stesse siano avvertite come sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato loro da questa momentanea cristallizzazione dei loro crediti e delle loro azioni.

La complessità del programma prospettato induce a ritenere opportuno che le misure abbiano la durata massima di centoventi giorni.

#### PQM

Visto l'art 19 CCII

Conferma le misure protettive già in atto in favore dell'

e per l'effetto dispone per tutti i creditori e per la durata di centoventi giorni:

- il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali ex art. 18 c. 1 CCII;
- il divieto di acquisire diritti di prelazione, con esclusione di quelli concordati con l'imprenditore;
- il divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza ex art. 18 c. 4 CCII;
- il divieto di esercitare il potere di autotutela negoziale e quindi l'impossibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, oltre all'impossibilità di anticiparne la scadenza o apportare modifiche ex art. 18 c. 5 CCII;
- il divieto di adottare provvedimenti finalizzati alla risoluzione e/o modifica dei relativi contratti in danno dell'

Concede per la medesima durata di 120 giorni le seguenti misure cautelari, disponendo:

- il divieto per gli istituti di credito ed i factor di effettuare qualunque segnalazione in Centrale Rischi;
- l'inibizione dell'escussione delle garanzie laddove presenti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Firenze, 9-11-2024

Il giudice

Dott.ssa Rosa Selvarolo